

Art. 297. — Gli esami saranno sostenuti alla fine di ciascun anno; non saranno ammessi al corso successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dell'anno a cui sono iscritti.

Il numero massimo degli iscritti non può essere complessivamente superiore a trenta.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 283 devono sostenere una prova pratica di clinica ed una di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1962, n. 1561.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale « Domenico Pecile », di Codroipo.

N. 1561. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale « Domenico Pecile », a tipo agrario commerciale industriale femminile ed industriale maschile di Codroipo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 luglio 1962, n. 1562.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rivalta Bormida (Alessandria).

N. 1562. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rivalta Bormida (Alessandria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1962, n. 1563.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Resina.

N. 1563. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Resina, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1962, n. 1564.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale « G. F. Damiani », di Morbegno.

N. 1564. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale « G. F. Damiani » di Morbegno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1962, n. 1565.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento industriale femminile « Carmelita Manara », di Milano.

N. 1565. Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento industriale femminile « Carmelita Manara » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della valle del Sentino, sita nel territorio del comune di Genga (Ancona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 aprile 1952 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi della legge sopracitata, la vallata del Sentino, denominata « Gola di Frasassi » nel comune di Genga;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genga;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque di modifica allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, sia dal punto di vista geologico e naturale che dal punto di vista paesistico e panoramico, costituisce un insieme di non comune bellezza e particolare attrattiva;



Decreta:

La valle del Sentino sita nel territorio del comune di Genga, comunemente nota sotto la denominazione di « Gola di Frasassi » che va dall'imboccatura della Valle, comprendente anche l'Abbazia di San Vittore ed i terreni circostanti, sino al « Pionello » e dal crinale del monte Giuguno al crinale del monte Val Montagnana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella Gazzetta Ufficiale con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Genga provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

Estratto del verbale n. 8 dell'8 aprile 1959

Oggi 8 aprile 1952 si è riunita in Ancona alle ore 10 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente costituita, convocata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) LORETO - zone panoramiche;
- 2) SIROLO - zone panoramiche;
- 3) GENGA - zona speleologica di Frasassi e località panoramiche;
- 4) OSIMO - bosco Fava Simonetti;
- 5) Varie.

(Omissis).

La Commissione, riconosciuta la necessità di esaminare sopralluogo gli argomenti riguardanti Loreto, Sirolo ed Osimo, decide di trattare quello relativo alla zona paesistica e speleologica di Genga, ampiamente conosciuta da tutti i membri della Commissione e sulla scorta di una vasta documentazione fotografica.

Il soprintendente ai monumenti illustra il particolare interesse di tutta la vallata del Sentino che può considerarsi una delle più belle località delle Marche, avente importanza dal punto di vista speleologico e montano, in quanto racchiude grotte di notevole sviluppo, accessibili e di particolare attrattiva per la successione di ambienti di scenografico effetto prospettico, suscettibile di essere accentuato con un appropriato sistema di illuminazione artificiale e dal punto di vista paesistico, perchè costituente un quadro naturale di non comune bellezza, cui danno suggestivo risalto le zone di ritrovamenti archeologici e preistorici (grotta Baffoni, Pionello di Genga, ecc.).

Il rappresentante del sindaco di Genga conferma quanto riferito dal soprintendente, facendo presente la necessità di sottoporre la intera zona alla disciplina della legge 29 giu-

gno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, per assicurare la conservazione delle singolarità geologiche contenute nelle grotte e mantenere alla località quel particolare carattere di bellezza paesistica.

L'esperto del gruppo speleologico ed il rappresentante dell'Ente provinciale del turismo illustrano ai presenti le fotografie degli interni delle grotte (grotta del Fiume, Buco del Diavolo, ecc.), mostrando tutto l'interesse che le stesse presentano anche dal punto di vista turistico, che sarà sempre più valorizzato, per effetto di una maggiore disciplina conseguente al vincolo.

La Commissione, preso atto di quanto sopra, vista la documentazione fotografica, riconosciuto il particolare interesse della località; sia dal punto di vista geologico e naturale, che dal punto di vista paesistico e panoramico, delibera alla unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali di Genga, ai sensi dell'art. 1 citata legge, la seguente zona:

Vallata del Sentino, comunemente nota sotto la denominazione « Gola di Frasassi » dalla imboccatura della valle, comprendente anche l'Abbazia di San Vittore ed i terreni circostanti, sino al « Pionello » e dal crinale del monte Giuguno al crinale del monte Val Montagnana.

Esaurito così l'argomento la seduta è rinviata al pomeriggio per il sopralluogo a Sirolo, Loreto ed Osimo.

(Omissis).

Il presidente: arch. G. MINNUCCI

Il segretario: dott. Carlo GIUSTINI

(6432)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castello di Masegra, sita nel comune di Sondrio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 aprile 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castello di Masegra nel comune di Sondrio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sondrio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata dallo storico castello e coperta da ricca vegetazione, così che gli elementi della natura e quelli del lavoro umano in spontanea concordanza formano un insieme di valore estetico-tradizionale, essa stessa è elemento essenziale e non sostituibile dell'ambiente cittadino e contiene vari punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la bellissima veduta dei monti circostanti e della sottostante città;



GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 19 ottobre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Anno L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 30 settembre 1976.Nomina di un membro effettivo del collegio sindacale
dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » . Pag. 7523

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Sostituzione di un componente la commissione centrale
contro l'inquinamento atmosferico Pag. 7523

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Autorizzazione all'ufficio di igiene di Verona a praticare
la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale . Pag. 7523

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. SAFAU di Udine,
azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza
delle particolari condizioni che giustificano l'estensione
delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972,
n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale Pag. 7524

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone
in comune di Genga Pag. 7524

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Abolizione dei salari medi convenzionali per gli addetti
alle lavorazioni di frangitura e spremitura delle olive, ai
fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali Pag. 7525

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero
territorio del comune di Pescopagnataro Pag. 7525

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di
Cesena Pag. 7526

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e rior-
ganizzazione aziendale della S.p.a. Zuccherifici meridionali,
in Policoro Pag. 7527

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle
aziende industriali settore prodotti smaltati operanti nel
comune di Milazzo Pag. 7527

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e rior-
ganizzazione aziendale della S.p.a. General instrument Eu-
rope, in Giugliano Pag. 7527

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. S.I.V. Duraflex, in Rovereto Pag. 7528

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Peraro - F.O.R., in Rovigo e stabilimenti di
Padova e Rovigo Pag. 7528

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. S.I.V. Duraflex, in Rovereto Pag. 7528

Decreta:

L'ufficio di igiene di Verona è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11115)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. SAFAU di Udine, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SAFAU di Udine, con effetto dal 10 settembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. SAFAU di Udine, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

ANSELMI

p. Il Ministro per il tesoro

MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali

BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

DONAT-CATTIN

(11262)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone in comune di Genga.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due ulteriori zone in località San Vittore - Gola di Frasassi nel comune di Genga (Ancona) in ampliamento del precedente vincolo di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1962;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genga;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza per le caratteristiche alture con testimonianza di antiche costruzioni che attribuiscono alla località, oltre ad un indiscusso valore paesaggistico, un aspetto di valore estetico e tradizionale di primaria importanza;

Decreta:

Le due sottodescritte zone site nel territorio del comune di Genga (Ancona) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

zona A: quota 734 del Monte Ginguno, linea retta sino a quota 190, linea ferroviaria sino all'incrocio con la strada provinciale, detta strada sino a quota 220, linea retta congiungente la quota 220 con il monte Ginguno (quota 734);

zona B: quota 220 linea retta sino a quota 352, da quota 352 linea retta alla vetta del monte Valmontagnana (quota 930), linea retta congiungente monte Valmontagnana con quota 220.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona curerà che il comune di Genga provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il

presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 15 settembre 1976

p. Il Ministro: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Verbale n. 35

L'anno millenovecentosettantadue ed il giorno ventitre del mese di ottobre, regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 15 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è riunita in Ancona, presso la sede della soprintendenza ai monumenti delle Marche, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) GENGA: ampliamento vincolo località San Vittore - Gola di Frasassi;

(*Omissis*).

Dopo attento esame e vivace discussione, nel corso della quale il rappresentante del comune, pur riconoscendo un certo interesse della zona, si dichiara contrario ad un ampliamento del vincolo esistente, stante la grave difficoltà nella quale si dibatte l'amministrazione comunale per far fronte alle richieste di nuove costruzioni. La commissione a maggioranza delibera di estendere il vincolo della zona, già sottoposta a vincolo con il citato decreto ministeriale 12 ottobre 1962, secondo i seguenti nuovi confini:

a) quota 734 del monte Ginguno, linea retta sino a quota 190, linea ferroviaria sino all'incrocio con la strada provinciale, detta strada sino a quota 220, linea retta congiungente la quota 220 con il monte Ginguno (quota 734);

b) quota 220 linea retta sino a quota 352, da quota 352 linea retta alla vetta del monte Valmontagnana (quota 930), linea retta congiungente monte Valmontagnana con quota 220.

Motivazione: valle di notevole interesse paesaggistico e naturale comprendente caratteristiche alture con testimonianza di antiche costruzioni che attribuiscono alla località, oltre ad un indiscusso valore paesaggistico, un aspetto di valore estetico e tradizionale di primario interesse.

(*Omissis*).

(11168)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Abolizione dei salari medi convenzionali per gli addetti alle lavorazioni di frangitura e spremitura delle olive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà di stabilire, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tabelle di retribuzioni

medie o convenzionali, per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 39, secondo comma, e 42 dello stesso testo unico;

Ritenuto che non sussistano più difficoltà per riferire le prestazioni e i contributi alle retribuzioni effettivamente percepite dai lavoratori addetti alla frangitura e spremitura delle olive, nella suddetta assicurazione;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

A decorrere dalla campagna olearia 1976-77, per la categoria dei lavoratori addetti alla frangitura e spremitura delle olive, le retribuzioni da prendere a base ai fini contributivi e risarcitivi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono quelle effettivamente corrisposte ai lavoratori stessi nelle varie province.

Roma, addì 16 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11201)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Pescopennataro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 febbraio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Pescopennataro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pescopennataro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ha una rilevante importanza paesaggistica rappresentando una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche abruzzesi-molisane, inquadrata da un caratteristico sistema di